



Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la
Formazione Continua del Terziario

AVVISO N° 60/2023 Voucher

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI FORMATIVI INDIVIDUALI (PFI) tramite voucher formativi

Procedure per la presentazione dei percorsi formativi individuali

Risorse Finanziarie

€ 1.000.000,00



Art. 1 Premessa.....	3
Art. 2 Soggetti Erogatori delle attività formative	3
Art. 3 Destinatari.....	3
Art. 4 Modalità e Termini di presentazione delle domande	5
4.1 Modalità per la presentazione delle domande di contributo	5
4.2 Tempi di presentazione.....	5
4.3 Tempi di realizzazione e conclusione	6
Art. 5 Tipologia, durata e finanziamento dei corsi	6
5.1 Risorse stanziati.....	6
5.2 Finanziamento	7
5.3 Cofinanziamento.....	8
5.4 Il Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).....	10
Art.6 Certificazioni	11
Art. 7 Criteri di ammissibilità delle domande presentate	11
Art. 8 Attribuzione del punteggio.....	13
Art. 9 Comunicazione ai soggetti beneficiari	15
Art. 10 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento	15
10.1 Attribuzione del voucher formativo	15
10.2 Documentazione	15
10.3. Modalità di erogazione del buono formativo	16
10.4 Verifica della documentazione presentata e determinazione della spesa ammessa a finanziamento... ..	16
10.5 Non riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute.....	17
10.6 Ulteriori vincoli.....	18
Art. 11 Saldo del finanziamento	18
Art.12 Revoca del finanziamento	18
Art. 13 Tutela della privacy.....	18
Art. 14 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive	19
Art. 15. Monitoraggio e controllo delle attività.....	19
Art. 16. Comunicazioni ufficiali.....	19
Appendice 1	20

Art. 1 Premessa

FonTer, Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua nel Terziario costituito da CONFESERCENTI, CGIL, CISL, e UIL si caratterizza per una presenza numerosa di micro e piccole imprese dei settori del commercio, turismo e terziario, sia dei settori manifatturieri e di servizi alle imprese, una tipologia in cui, più che in altre, le competenze delle persone rappresentano l'elemento trainante e su cui investire in termini di prospettiva. In tale ottica assume ancora più valore l'impegno del Fondo per facilitare la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici in un contesto dove la singola impresa fatica a sviluppare progetti formativi aziendali e a utilizzare in larga misura la leva della formazione continua per tutti i lavoratori in ragione di una pluralità di fattori.

Mediante il presente Avviso FonTer intende finanziare percorsi formativi **a domanda individuale** (di seguito nel testo **richieste di contributo PFI**) attraverso buoni formativi (di seguito nel testo "Voucher") per i dipendenti delle Aziende aderenti e neo-aderenti a Fon.Ter. Con esso Fon.Ter prevede il finanziamento di percorsi individuali di formazione e riqualificazione per aggiornare le competenze ed abilità professionali, ridurre i rischi di obsolescenza professionale e di esclusione sociale, supportare gli skills professionali posseduti, anche con percorsi di alta formazione, corsi di specializzazione tecnica e master universitari.

Art. 2 Soggetti Erogatori delle attività formative e costi ammessi

I Voucher debbono essere utilizzati esclusivamente presso Enti di formazione e/o Organismi in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti, pena la non ammissibilità:

- a) Enti di Formazione accreditati a Fon.Ter
- b) Università Statali e non Statali accreditate dal MIUR
- c) Accademy aziendali e/o Business school accreditate a Fonter e/o presso le Regioni
- d) Agenzie Formative in possesso di certificazione/accreditamento di qualità secondo norme/sistemi riconosciuti a livello europeo (*ISO, EFQM, ASFOR*) anche in riferimento agli Enti ex Legge n.40 del 1987.

Il corso oggetto della richiesta di contributo deve essere **obbligatoriamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente erogatore** prima della data di presentazione della domanda di finanziamento e deve essere rivolto oltre che a lavoratori/trici di aziende aderenti a FonTer anche a cittadini che vi possono accedere in forma privata e/o a pagamento.

Il programma del corso deve essere opportunamente pubblicizzato sul sito istituzionale dell'ente come di seguito indicato: *requisiti di accesso al corso, obiettivi, programma didattico, attestazione competenze in esito al percorso, dimensione minima e massima del gruppo aula, durata totale e quota individuale di partecipazione.*

A tal fine nel Formulario deve essere indicato il link da cui scaricare il programma del corso.

Art. 3 Destinatari finali

Possono presentare le richieste di contributo PFI per il finanziamento di PFI esclusivamente i dipendenti di aziende aderenti e neo-aderenti a FonTer destinatari finali delle attività formative finanziate dal presente Avviso rispetto ai quali l'azienda versa il contributo della disoccupazione involontaria derivante dal versamento del contributo dall'art. 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978 n. 845:

- lavoratori/trici assunti con contratto a tempo indeterminato;
- lavoratori/trici assunti con contratto a tempo determinato, in essere, di durata almeno di 3 mesi;
- lavoratori/trici stagionali anche in riferimento ai lavoratori delle zone terremotate colpite dal sisma del 2016 e 2018 che, nell'ambito dei 12 mesi precedenti la presentazione del PFI, abbiano lavorato con contratto di durata almeno di 3 mesi alle dipendenze di aziende aderenti a Fon.Ter;
- lavoratori con contratto di apprendistato (*apprendistato professionalizzante*), ad esclusione della formazione obbligatoria;
- lavoratori coinvolti da misure di integrazione salariale e/o ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 anche ai sensi delle disposizioni normative G.U. 307 del 28 dicembre 2021 comma 241 (*G.U. 307 del 28 dicembre 2021 241. All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « I fondi possono altresì finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 »*), anche in riferimento ai lavoratori delle zone terremotate colpite dal sisma del 2016 e 2018. In tal caso il numero di lavoratori coinvolti da misure di integrazione salariale e/o ammortizzatori sociali deve essere espressamente indicato nel Formulario on line nell'apposita sezione. **Tale misura si applica nel rispetto della normativa in materia di Aiuti di Stato di cui al successivo art. 5 delle presenti procedure.**

Sono esclusi i dipendenti occupati alle dipendenze di aziende agricole (braccianti agricoli) e per i quali vengono dichiarati i dati retributivi e contributivi attraverso il "Modello DMAG".

I destinatari che richiedono il contributo PFI debbono trovarsi nelle condizioni richieste dall'Avviso alla data di presentazione della domanda on line (salvataggio del formulario in piattaforma).

Nel caso in cui il costo del lavoro dei dipendenti in formazione non riesca a garantire per intero la quota del Cofinanziamento Obbligatorio, l'azienda per la quota non coperta deve provvedere alla copertura della stessa attraverso la fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione del Piano (vedi vademecum di rendicontazione).

Le richieste di contributo PFI presentate da soggetti diversi da quelli indicati nel presente articolo sono considerate inammissibili. I soggetti richiedenti non possono cumulare altri finanziamenti da enti pubblici o privati aventi la stessa finalizzazione.

L'azienda aderente a FonTer, ai fini del buon esito dell'attività finanziata, deve garantire la partecipazione del lavoratore in formazione.

IMPORTANTE: Pena la revoca del finanziamento, le attività formative debbono essere avviate con data successiva a quella dell'effettiva adesione a FonTer. L'azienda e/o il soggetto attuatore hanno quindi l'obbligo di verificare che l'adesione sia andata a buon fine prima della data di effettivo avvio delle attività formative.

Nel caso in cui dal Cassetto Previdenziale l'adesione risulti non attiva OVVERO attiva con data successiva alla data di avvio delle attività, il beneficiario deve sospendere l'attività formativa e inviare tempestiva comunicazione al Fondo che procederà con la revoca del finanziamento.

Art. 4 Modalità e Termini di presentazione delle domande

4.1 Modalità per la presentazione delle domande di contributo

La richiesta di contributo PFI deve essere redatta esclusivamente sulla piattaforma informatica di FonTer e presentata direttamente dai destinatari finali dei percorsi formativi individuali e in possesso dei requisiti indicati nel precedente articolo 3.

Per accedere al formulario on-line è necessario effettuare una procedura di registrazione sul portale istituzionale del Fondo, così da ottenere gli identificativi personali per la **FORMAZIONE INDIVIDUALE** (username e password) www.fonter.it **REGISTRATI SONO UN DIPENDENTE.**

Terminata la redazione sulla piattaforma del formulario il software ne consente l'invio telematico. All'atto del salvataggio sulla piattaforma, il sistema rilascia il Codice Identificativo Progetto (C.I.P.) e la Ricevuta Progetto di invio telematico contenente la Dichiarazione di Autenticità delle informazioni presenti nel Progetto.

Successivamente alla validazione on line non è consentito apportare alcuna modifica al progetto presentato.

Nelle more dell'adozione della nuova piattaforma e fatte salve specifiche comunicazioni pubblicate sul sito, la documentazione a corredo del progetto prevista nella Lista di Controllo (*Allegato 0_modulistica di presentazione*) deve essere inviata esclusivamente a mezzo P.E.C a Formazione@pecfonter.it in un unico file pdf

Le richieste di contributo PFI pervenute al Fondo con modalità diversa da quella indicata ovvero inoltrate ad un indirizzo pec differente non sono soggette a protocollo in entrata e non verranno inviati alla istruttoria di valutazione.

IMPORTANTE: I documenti, laddove richiesto, debbono recare la firma del Legale Rappresentante e il timbro leggibile. La mancanza di uno di questi elementi è motivo di esclusione dalla procedura di ammissibilità.

I termini per la presentazione sono stabiliti dal presente Avviso e le date delle singole Sessioni di Presentazione verranno pubblicate nell'area dedicata all'Avviso sul portale istituzionale del Fondo (www.fonter.it).

Al fine di essere esaminate con riferimento alla rispettiva Sessione di Presentazione le richieste di contributo PFI devono essere salvate in piattaforma e inviate a FonTer entro il termine indicato sul sito nella sezione dedicata all'Avviso N. 60/2023.

Il destinatario finale (*lavoratore/trice*) può usufruire di una sola domanda a valere sul presente Avviso; le domande presentate a favore di un medesimo destinatario, successivamente alla prima, sono dichiarate Non Ammissibili.

4.2 Tempi di presentazione

Le richieste di contributo PFI possono essere presentate entro i termini di scadenza e nel rispetto delle disposizioni indicate sul sito www.fonter.it nella sezione dedicata all'Avviso N. 60/2023.

Le domande pervenute oltre i termini indicati sul sito verranno esaminate nella successiva sessione di presentazione, salvo che FonTer non dichiarerà chiuso il periodo di validità del presente Avviso a seguito dell'esaurimento della disponibilità finanziaria; in tali casi le domande pervenute verranno dichiarate non ammissibili senza alcun obbligo a carico di FonTer.

4.3 Tempi di realizzazione e conclusione

I percorsi formativi debbono essere avviati **entro 60 giorni** dalla data di comunicazione di ammissione al finanziamento. Qualora entro tale termine perentorio non risulti ancora iniziata l'attività formativa, FonTer provvederà alla revoca del Voucher ed al conseguente disimpegno dell'importo assegnato, salvo eventuali proroghe che il Fondo si riserva di esaminare limitatamente allo stato di emergenza Covid secondo le disposizioni nazionali. **Altre proroghe di natura diversa sono rigettate d'ufficio.**

È facoltà del lavoratore **avviare il percorso formativo in anticipo** rispetto alla data di finanziamento mediante la Dichiarazione di inizio anticipato (*Allegato 6 della modulistica di presentazione*) e comunque dopo la presentazione della domanda on line (*formulario*) e il perfezionamento via pec al Fondo. Resta inteso che in tale caso il soggetto proponente/attuatore si assume il rischio della mancata erogazione del finanziamento da parte di FonTer che non è in alcun modo vincolato dall'avvio dell'attività.

L'intero iter del percorso formativo individuale (dall'avvio fino alla fase di rendicontazione) deve concludersi entro e non oltre 12 mesi dalla data di ammissione al finanziamento. In ogni caso la rendicontazione deve essere presentata a FonTer **tassativamente entro e non oltre 90 giorni** dalla chiusura delle attività formative.

Qualora il beneficiario nei 12 mesi previsti non abbia terminato il percorso formativo (senza che siano state richieste e autorizzate dal Fondo eventuali proroghe limitatamente a quanto indicato al precedente capoverso) FonTer provvederà alla revoca del Voucher assegnato e al disimpegno automatico dell'importo. Conseguentemente, il costo dell'eventuale attività svolta non potrà essere rimborsato e rimarrà interamente a carico del titolare del buono formativo (lavoratore e azienda).

Art. 5 Tipologia, durata e finanziamento dei corsi

5.1 Risorse stanziare

La dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione dei piani formativi individuali a valere sul presente Avviso è pari a EURO **1.000.000,00** (un milione) suddivisa su tre Macroaree. I piani formativi individuali ammessi a finanziamento sono finanziati per intero fino a esaurimento delle risorse stanziare nella singola Sessione di presentazione.

Le risorse sono ripartite per Macro Area come indicato nella tabella seguente:

MACRO AREA	REGIONI	RISORSE DISPONIBILI
NORD	Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli VG; Emilia Romagna	333.300,00 €
CENTRO	Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise	333.300,00 €
SUD E ISOLE	Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna	333.400,00 €

A partire dalla II° sessione di presentazione, il C.d.A. di FonTer potrà decidere una diversa ripartizione delle risorse anche al fine di accelerare l'utilizzo di risorse residue, in base all'andamento delle domande di contributo sulle singole sessioni di presentazione.

I piani formativi sono finanziati fino ad esaurimento delle risorse stanziare per ciascuna Macro Area e secondo la graduatoria redatta sulla base dei criteri esposti nell'art. 7 del presente Avviso.

5.2 Tipologia di piani formativi e finanziamento

Premesso che l'**Avviso N. 60/2023 Voucher** si configura come misura dedicata al fabbisogno formativo del singolo lavoratore e non al piano formativo aziendale, ne segue che ciascuna azienda può beneficiare del contributo nella misura di seguito descritta:

1. ogni azienda con organico da **1** a **9** dipendenti (*calcolato sulla base dei lavoratori subordinati al momento della presentazione della domanda*) fino al 100% dell'organico,
2. ogni azienda con organico da **10** a **40** dipendenti (*calcolato sulla base dei lavoratori subordinati al momento della presentazione della domanda*) fino al 40% dell'organico,
3. ogni azienda con organico oltre **40** dipendenti (*calcolato sulla base dei lavoratori subordinati al momento della presentazione della domanda*) fino al 20% dell'organico.
4. il medesimo percorso formativo **NON** può essere destinato a più di 3 addetti dipendenti della medesima azienda, indipendentemente dalla percentuale di Voucher richiedibili sulla base di quanto indicato ai precedenti punti da 1 a 3.

Sono ammesse le seguenti tipologie di corso con le rispettive fasce di finanziamento A e B:

- A) **formazione di base/standard/Alta formazione** il cui valore massimo erogato da FonTer al netto del cofinanziamento a carico dell'azienda aderente è pari a **€ 1.500,00** (IVA esclusa). Rientrano nella tipologia 1 i percorsi di formazione/aggiornamento al ruolo, percorsi di riqualificazione delle competenze; percorsi di alta formazione; percorsi post diploma con specializzazione tecnica; percorsi che rilasciano una certificazione finale/crediti formativi erogati dagli enti di cui all'articolo 2.
- B) **Master** il cui valore massimo erogato da FonTer al netto del cofinanziamento a carico dell'azienda aderente è pari a **€ 5.000,00** (IVA esclusa). Rientrano nella tipologia 2 esclusivamente i MASTER universitari post-laurea e/o i corsi che prevedono titoli accademici rilasciati da Università Pubbliche o Private o enti assimilabili di cui all'articolo 2.

Sono ammissibili al contributo del voucher individuale esclusivamente i corsi che presentano i seguenti requisiti:

1. pubblicizzati sui siti istituzionali dei soggetti erogatori e aperti anche a destinatari privati/paganti;
2. Sono escluse dal finanziamento le ore di formazione che comportano lo svolgimento di attività produttive in azienda;
3. Sono esclusi dal finanziamento i percorsi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che rispondano agli obblighi di legge a cui l'azienda è tenuta;
4. La formazione deve essere progettata per conoscenze e competenze comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione

degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013 n. 13.

5. Non sono ammessi corsi aziendali composti esclusivamente da allievi provenienti dalla sola azienda beneficiaria: **i corsi/gruppi aula debbono essere composti da allievi provenienti da più aziende e/o utenti che vi accedono in forma privata anche a pagamento.**

Per le sole attività formative teoriche, che non riguardano contenuti di natura pratica, esperienziale e/o di gruppo, è consentito lo svolgimento delle attività formative a distanza esclusivamente in **modalità e-learning SINCRONA** (virtual classroom e/o video lezione sincrona) fino al 50% delle ore totali e nel rispetto delle modalità indicate nelle Linee Guida FAD pubblicate sul sito e ivi allegata in Appendice.

5.3 Finanziamento e Cofinanziamento

Il costo di ciascun percorso formativo è da considerarsi IVA esclusa e al netto del cofinanziamento obbligatorio a carico dell'azienda aderente a FonTer.

Sono considerati costi ammissibili al contributo di FonTer solo i costi di iscrizione al piano formativo nel limite del valore massimo del voucher. Sono esclusi rimborsi di viaggio, vitto, alloggio, materiali didattici e qualsiasi altra spesa. Le eventuali ulteriori spese di iscrizione e di frequenza ai corsi ed alle attività costituiscono la quota a carico del richiedente.

Il costo del lavoro del dipendente in formazione può costituire Cofinanziamento Obbligatorio.

Nel caso in cui il costo del lavoro dei dipendenti in formazione non riesca a garantire per intero la quota del Cofinanziamento Obbligatorio, l'azienda per la quota non coperta deve provvedere alla copertura della stessa attraverso la fornitura di servizi finalizzati alla realizzazione del Piano (vedi vademecum di rendicontazione).

Il Cofinanziamento Obbligatorio va determinato sull'importo richiesto a FonTer, al netto dell'IVA, fatte salve percentuali di cofinanziamento maggiori a seguito della scelta da parte dell'azienda di un regime di aiuti di stato diverso dal regime cd "De Minimis".

Per ogni Piano formativo le aziende sono tenute a indicare il Regime di aiuti di stato scegliendo tra il **Regolamento CE Nr. 651/2014 "Aiuti alla Formazione"** o il **Regolamento CE Nr.1407/2013 "De Minimis"** indicando l'opzione scelta nel PFI presentato e successivamente allegando apposita dichiarazione in fase di Conclusione e Rendicontazione delle Attività.

➤ Regolamento CE Nr. 651/2014 - REGIME DI AIUTI ALLA FORMAZIONE

Il Regolamento disciplina il regime di aiuti alla formazione del personale delle imprese fino al 31 dicembre 2023. Alle aziende che hanno effettuato l'opzione per questo Regolamento, ai fini della determinazione della intensità massima di finanziamento per loro ammissibile ed ai fini della determinazione della quota di cofinanziamento privato da rendicontare per il piano/progetto formativo, si applica (i) esclusivamente la definizione delle categorie di imprese adottata dalla Commissione Europea e allegata al Regolamento, oltre che (ii) la disciplina dei costi ammissibili dei piani/progetti di aiuto alla formazione (GUUE L 187 del 26 giugno 2014). L'intensità di aiuto non supera il 50 % dei costi ammissibili. Può tuttavia essere aumentata fino a un'intensità massima del 70 % dei costi ammissibili come segue:

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori

svantaggiati;

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese e di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole imprese.

Si segnala, altresì, che: è possibile cumulare liberamente l'aiuto «*De Minimis*» (Regolamento CE n. 1407/2013) con gli *Aiuti di Stato* esentati (previsti dal Regolamento n. 651/2014 – artt. 9 e seguenti). Se, tuttavia, gli aiuti «*De Minimis*» e gli *Aiuti di Stato* esentati ai sensi del Regolamento n. 651/2014, sono concessi per gli stessi costi ammissibili individuabili, il cumulo dovrebbe essere consentito solo fino all'intensità massima di aiuto.

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili sono da considerare cifre/importi intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (e ciò deve essere verificabile/comprovabile).

Il Regolamento non si applica: **a)** ai regimi di aiuti che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali; **b)** agli aiuti ad hoc a favore delle imprese descritte alla lettera a; **c)** agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali. 5. Il presente regolamento non si applica alle misure di aiuto di Stato che di per sé, o a causa delle condizioni cui sono subordinate o per il metodo di finanziamento previsto, comportano una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: **a)** le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato. È tuttavia ammessa la condizione di avere una sede o una filiale nello Stato membro che concede l'aiuto al momento del pagamento dell'aiuto; **b)** le misure di aiuto in cui la concessione dell'aiuto è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; **c)** le misure di aiuto che limitano la possibilità per i beneficiari di sfruttare in altri Stati membri i risultati ottenuti della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare, sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

In relazione alle condizioni previste dalla normativa comunitaria si definiscono:

piccole le imprese con meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 10 Milioni di Euro oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 10 Milioni di Euro; nell'ambito delle piccole imprese si definiscono altresì microimprese le aziende che occupano meno di 10 dipendenti e che hanno un bilancio annuale inferiore o pari a 2 Milioni di Euro;

medie le imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 Milioni di Euro. Tali imprese non debbono inoltre risultare controllate per una quota superiore al 25 % del capitale o dei diritti di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria rispettivamente superiore;

le imprese non rientranti nelle due categorie sopra descritte sono classificate **grandi**.

% di Cofinanziamento Privato – Regolamento (CE) Nr. 651/2014		
Tipo di Impresa	% di Cofinanziamento Privato	% di Cofinanziamento in Presenza di Lavoratori Svantaggiati *
Grande Impresa	50 %	40 %
Media Impresa	40 %	30 %
Piccola Impresa	30 %	30 %

➤ **Regolamento CE Nr.1407 /2013 - REGIME DI AIUTI “DE MINIMIS”**

Possono beneficiare dei così detti aiuti d’importanza minore le imprese grandi, medie e piccole.

L’importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa non può superare il massimale di **200.000,00 euro** negli ultimi tre esercizi finanziari, salvo quanto diversamente disposto dalla normativa Europea e nazionale vigente. In riferimento al massimale ivi indicato si precisa quanto segue.

Per stabilire se un'impresa possa ottenere una agevolazione in Regime De Minimis e l’ammontare della agevolazione stessa, occorrerà sommare tutti gli aiuti ottenuti da quella impresa, a qualsiasi titolo (*per investimenti, attività di ricerca, promozione all’estero, ecc.*), in Regime De Minimis, nell’arco di tre esercizi finanziari (*l’esercizio finanziario in cui l’aiuto è concesso più i due precedenti*) comprendendo anche il finanziamento formativo richiesto a FonTer. L’impresa che richiede un Aiuto di questo tipo deve dichiarare quali altri Aiuti ha ottenuto in base a quel Regime e sarà compito del soggetto erogatore verificare che l’impresa rilasci apposita dichiarazione dalla quale risultino i contributi pubblici ricevuti negli ultimi tre esercizi, compreso quello in corso, ed il rispetto dei parametri di applicazione del Regime De Minimis.

Nel caso un’agevolazione concessa in Regime De Minimis superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell’impresa beneficiaria, l’aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

La regola “De Minimis” si applica anche nel caso in cui l’attività finanziata sia erogata, a favore delle aziende, da un ente di formazione.

Le Aziende che attuano il Regolamento (CE) nr. 1407/2013 “De Minimis”, per il presente Avviso, sono escluse dall’Obbligo del Cofinanziamento.

5.4 Il Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)

L’articolo 52 comma 1 della legge 234/2012, in attuazione dell’accordo di Partenariato 2015-2016, ha istituito il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di espletare le verifiche necessarie al rispetto dei divieti di cumulo e delle altre condizioni previste dalla normativa europea per la concessione degli Aiuti di Stato o degli Aiuti De Minimis, nonché per la registrazione degli stessi per fini conoscitivi e di trasparenza; tale banca dati dovrà essere implementata ad opera dei soggetti concedenti con informazioni relative alle diverse tipologie di Aiuti concessi.

Si richiama l'attenzione dei Soggetti Erogatori (*soggetto attuatore*) e delle aziende beneficiarie sulla necessità di operare un'attenta e puntuale ricognizione di tutti i contributi pubblici ricevuti da ciascuna azienda beneficiaria e degli eventuali ordini di recupero pendenti per precedenti aiuti dichiarati illegali, rilevanti nella scelta del Regolamento comunitario in materia di aiuti di Stato applicabile. Tale ricognizione potrà essere effettuata anche mediante la consultazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, liberamente accessibile all'indirizzo web https://bdaregistro.incentivalleimprese.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home.

Le risultanze del predetto Registro dovranno, tuttavia, considerarsi meramente indicative e dovranno essere opportunamente integrate mediante l'indicazione, in sede di attestazione ai sensi del Reg. UE N. 1407/2013, di tutti gli eventuali contributi pubblici "De Minimis" (in primis, quelli erogati da Fon.Ter) che non dovessero essere stati ancora caricati nel Registro medesimo (Appendice 1).

Il Registro Nazionale degli Aiuti è operativo a partire dal primo gennaio 2017 (data prorogata al 1° luglio 2017 con il Decreto-Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - art 6 comma 6).

Art.6 Certificazioni

Il corso formativo frequentato dal soggetto richiedente deve concludersi almeno con un attestato di partecipazione rilasciato dal Soggetto Erogatore dell'attività formativa. **L'attestato di partecipazione è obbligatorio e non concorre a determinare il punteggio di cui al punto 2 della Griglia di valutazione descritta al successivo paragrafo 8.**

I percorsi formativi si collocano in un'ottica di integrazione con le diverse articolazioni del sistema formativo e possono essere valutati al fine del riconoscimento di eventuali Crediti Formativi e/o Universitari. A tal fine concorrono a determinare il punteggio di valutazione di cui al punto 4 della Griglia di valutazione **ulteriori attestazioni/certificazioni** oltre il mero attestato di partecipazione, in riferimento ai Repertori Regionali delle Qualifiche Professionali e/o all'Atlante del Lavoro e delle Professioni ovvero attestazioni di aggiornamento e professionalizzazione delle competenze. Dette attestazioni/certificazioni delle competenze debbono essere compilate in coerenza con l'impianto logico, metodologico definito ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 e delle Linee Guida approvate con Decreto 5 gennaio 2020 compilati in conformità con modalità definite dagli Enti Titolari ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 7 Criteri di ammissibilità delle domande presentate

Il Fondo effettua l'istruttoria di ammissibilità delle richieste di contributo PFI sulla base dei criteri di ammissibilità di seguito indicati:

Pena la non ammissibilità richieste di contributo PFI debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- presentate dai beneficiari finali dipendenti di aziende aderenti e neo aderenti a Fon.Ter, ai sensi dell'articolo 3 del presente Avviso
- concernenti attività formative erogate da soggetti ammissibili in possesso dei requisiti indicati nell'articolo 2 del presente Avviso
- del tutto conformi alle presenti procedure

1. Essere corredate della seguente documentazione da inviare a mezzo PEC:

- copia della sezione del Cassetto Previdenziale attestante l'adesione a FonTer; ovvero nel caso di nuova adesione se l'azienda non ha ancora la disponibilità della copia del cassetto previdenziale recante l'adesione a FonTer, può essere resa un'autocertificazione a firma del legale rappresentante dell'avvenuta adesione al Fondo

(non sono ammesse autocertificazioni da parte di aziende con data adesione antecedente 1.01.2023), con allegata copia fotostatica non autenticata del documento di identità del rappresentante dichiarante

- copia del modello Uniemens ex. Dm/10 inviato a INPS relativo al mese in corso o ai due mesi precedenti rispetto alla data indicata sulla ricevuta di presentazione del progetto in piattaforma. Non sono ammessi modelli ex. Dm/10 con data che precede due mesi rispetto alla data di presentazione del Piano formativo in piattaforma (fa fede la data indicata sulla ricevuta di salvataggio).

2. Essere compilate esclusivamente e correttamente sulla Piattaforma del Fondo
3. Essere complete e corredate di tutte le informazioni e la documentazione prevista (*Allegato 0_Lista di controllo documentazione obbligatoria*)
4. Pervenire al Fondo entro la data e l'orario di scadenza indicati sul sito www.fonter.it nella sezione dedicata all'Avviso n.60/2023.
5. I documenti allegati debbono seguire l'ordine indicato nella lista di controllo (Check List *Allegato 0*) e, pena la non ammissibilità debbono essere inviati secondo le disposizioni del Fondo pubblicate sul sito. E' ammesso l'invio dei documenti mediante pec dell'azienda di cui il destinatario diretto è dipendente ovvero mediante pec del soggetto erogatore del corso.

In caso di domande compilate in modo errato o incompleto o presentate in modo difforme da come indicato nelle presenti procedure ovvero sul sito il progetto è valutato Non Ammissibile. Le domande pervenute prive di uno o tutti gli elementi di cui ai Puntii da 1) a 6) o che risulteranno compilate in modo incompleto e/o lacunoso, **NON SARANNO AMMESSE.**

Le domande presentate successivamente all'esaurimento della disponibilità finanziaria del presente Avviso sono valutate Non Ammissibili. Il PFI ritenuto Non Ammissibile può essere ripresentato nella sessione successiva purché inserito ex novo in piattaforma con un nuovo Codice Identificativo di Progetto (CIP) e corredato di tutta la documentazione obbligatoria ivi indicata.

Le domande che risulteranno pervenute prive di uno degli elementi indicati in questo paragrafo o che risulteranno compilate in modo incompleto e/o lacunoso, **NON SARANNO AMMESSE.**

In caso di incompletezza della documentazione e/o anomalie riscontrate nella trasmissione della medesima, la struttura tecnica del Fondo potrà procedere **al soccorso istruttorio**. Il Soccorso istruttorio opera nell'ambito della disciplina generale del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. b), l. n. 241 del 1990, in base alla quale *"...il responsabile del procedimentopuò chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete...e ordinare esibizioni documentali"*. In tali casi il Fondo invia a mezzo PEC una richiesta di chiarimento e/o integrazione indicando le modalità e il termine di 5 giorni lavorativi entro il quale deve pervenire quanto richiesto, pena la non ammissibilità.

In mancanza di integrazione dei documenti oggetto di soccorso istruttorio entro i termini perentori richiesti dal Fondo il progetto verrà ritenuto Non ammesso.

Chiarimenti/quesiti/FAQ

Eventuali richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del presente Avviso dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo: formazione@fonter.it. Le mail dovranno

recare nell'oggetto "**Chiarimenti Avviso N. 60/2023 Voucher**".

Il Fondo si riserva di inviare le risposte ai quesiti direttamente ai soggetti interessati. Eventuali risposte e le relative domande in forma anonima, finalizzate a fornire chiarimenti di interesse generale saranno pubblicate sotto forma di **FAQ** esclusivamente nell'area dedicata all'Avviso sul portale istituzionale del Fondo. I soggetti interessati sono tenuti a prendere visione dei chiarimenti ivi forniti.

Art. 8 Attribuzione del punteggio

Le richieste di contributo PFI ritenute ammissibili ai sensi del precedente art. 7 sono sottoposte all'assegnazione di un punteggio sulla base dei **criteri oggettivi** contenuti nella Griglia dei punteggi di seguito indicata, fino al punteggio massimo di **40 punti**.

I punteggi vengono assegnati automaticamente dalla piattaforma in corrispondenza della presenza del criterio oggettivo indicato. Il Fondo si riserva di effettuare controlli ex ante e ex post in riferimento all'assegnazione automatica dei punteggi e in caso di non corrispondenza il punteggio non verrà assegnato. **IMPORTANTE: I punteggi ottenuti debbono essere mantenuti fino alla conclusione e alla rendicontazione dei progetti finanziati.**

I progetti formativi sono **finanziati per intero sulla base del punteggio più alto** e fino all'esaurimento delle risorse disponibili su ciascuna Macroarea e/o Sessione. In caso di parità di punteggio i progetti sono finanziati sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, a tal fine **fa fede la data e l'orario indicati nella ricevuta di salvataggio del Formulario generata dalla piattaforma**, e fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria stessa. Le altre domande pervenute verranno dichiarate non finanziabili senza alcun obbligo a carico di Fon.Ter.

Il Progetto Formativo ritenuto NON Ammesso e/o NON Finanziato può essere ripresentato nella sessione successiva se disponibile, a condizione che sia inserito *ex novo* in piattaforma, dotato di un nuovo Codice Identificativo Progetto (CIP) e corredato di tutta la documentazione richiesta come indicato nella check list di presentazione.

GRIGLIA DEI PUNTEGGI DI PREMIALITA' SU CRITERI OGGETTIVI	
1) Tipologia del corso formativo in relazione al percorso lavorativo	Max 3
1.1 Corso di formazione/aggiornamento per il mantenimento del ruolo in azienda	1
1.2 Corso di specializzazione professionalizzante con comprovata certificazione tecnica e/o specialistica in esito al percorso	2
1.3 Corso di riqualificazione per acquisizione del nuovo ruolo/mansione in azienda	2
1.4 Corso per acquisire le digital skills in riferimento al Quadro delle competenze digitali per i cittadini Dig-Comp.2.2	3
2) Attestazione/Certificazione competenze	Max 10
2.1 Attestato di partecipazione obbligatorio	0
2.2 Documento di Messa in trasparenza/Dichiarazione delle competenze acquisite in esito	6
2.3 Certificazione competenze/Attestato di Qualifica/Crediti riconosciuti (es. ECM; CREDITI UNIVERSITARI) /Titoli accademici (es. Master)	10
3) Promozione pari opportunità (punteggio non cumulabile)*	Max 9
3.1 Beneficiario/a under 36	9
3.2 Beneficiario assunto/a da meno di 1 anno	9
3.3 Beneficiario/a Over 50	9
3.4 Beneficiario Immigrato/a	9
3.5 Beneficiario Cassintegrato/a	9
4) Anzianità di adesione dell'azienda	Max 12
4.1 Fino Al 31/12/2016	12
4.2 Dal 1/01/2017 al 31/12/2018	10
4.3 Dal 1/01/2019 al 31/12/2022	8
4.4 Adesione dal 1/01/2023	6
5) Diffusione della formazione	Max 6
5.1 L'azienda beneficiaria non ha usufruito dell'Avviso n.52/2022 Voucher	6
PUNTEGGIO TOTALE	40

Art. 9 Comunicazione ai soggetti beneficiari

FonTer provvede a esaminare le domande ammesse, a notificare gli esiti della valutazione mediante posta elettronica rilasciata dalla piattaforma al soggetto richiedente e al soggetto erogatore, che hanno sottoscritto la domanda di attribuzione del voucher formativo individuale, nonché all'azienda di appartenenza del beneficiario del voucher formativo. In ogni caso fa fede la graduatoria dei Piani formativi ammessi al finanziamento approvata dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata sul sito del Fondo nella sezione dedicata all'Avviso N.60/2023 Voucher.

Art. 10 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

10.1 Attribuzione del voucher formativo

Nei limiti di emissione stabiliti dal presente Avviso, FonTer assume l'impegno di finanziare il costo del voucher a favore del lavoratore/lavoratrice la cui domanda risulti finanziata, e assume l'impegno a finanziare il costo del PFI richiesto.

Il Formulario del PFI deve essere sottoscritto dal soggetto richiedente, dall'azienda e dal soggetto erogatore. L'impegno finanziario è comunque vincolato all'assegnazione ed effettiva utilizzazione del buono formativo da parte del lavoratore/trice richiedente.

In caso di revoca dell'azienda dal Fondo, o rinuncia al buono formativo da parte del lavoratore, di cessazione del rapporto lavorativo, o di rinuncia da parte del soggetto erogatore alla realizzazione del percorso formativo descritto, l'impegno finanziario assunto da FonTer decade contestualmente ed automaticamente. Con la decadenza dell'impegno finanziario assunto, FonTer è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei soggetti coinvolti (lavoratore/trice beneficiario/a, datore di lavoro-azienda, terzi coinvolti, ecc).

10.2 Documentazione

Al lavoratore/trice richiedente, al Legale Rappresentante dell'azienda di appartenenza del lavoratore e al Legale Rappresentante del soggetto erogatore del corso è richiesta la sottoscrizione di una **Lettera di impegno** reperibile nella Modulistica di gestione e rendicontazione, contenente condizioni e vincoli del finanziamento nonché la documentazione che il lavoratore/trice richiedente, l'azienda di appartenenza del lavoratore e il soggetto erogatore del corso sono tenuti a presentare. **La Lettera d'Impegno deve essere inviata in originale all'Ufficio SBU Vigilanza del Fondo insieme alla documentazione di Rendiconto.**

È possibile scaricare dalla Piattaforma FonTer il Registro individuale delle Presenze sul quale il lavoratore/trice, il/i docente/i apporranno la propria firma in concomitanza con ogni lezione frequentata. Il Registro Presenze in copia conforme deve essere allegato alla Documentazione di Rendiconto e inviato a FonTer.

Si ricorda che il Registro Presenze è univoco e non possono essere richieste copie dello stesso. Il Registro Presenze, scaricato dalla piattaforma, deve essere vidimato dal soggetto erogatore.

Comunicazioni obbligatorie:

Entro 2 giorni dall'avvio del PFI il dipendente beneficiario del corso ovvero il soggetto erogatore è tenuto a comunicare a FonTer il calendario delle lezioni e la sede di svolgimento.

Entro 2 giorni dall'avvio del PFI, l'azienda di appartenenza del lavoratore o il soggetto attuatore/erogatore sono tenuti a comunicare alle Parti Sociali **datoriali e sindacali Cgil, Cisl e Uil costituenti** il Fondo, a livello regionale, l'avvio del percorso formativo utilizzando l'apposito modulo (*Allegato 1v*). **Di tale comunicazione l'azienda di appartenenza del lavoratore o il soggetto erogatore renderanno evidenza al Fondo nel momento di richiesta di rimborso del finanziamento ottenuto pena la revoca del finanziamento stesso.**

10.3. Modalità di erogazione del buono formativo

Al momento della presentazione del Piano formativo il dipendente beneficiario è tenuto a indicare nel formulario la modalità di erogazione del finanziamento da parte di Fon.Ter che potrà essere, alternativamente:

a) Pagamento a rimborso in caso di ente /agenzia /organismo/istituzione non accreditati a FonTer

Il Fondo effettuerà il pagamento del Voucher direttamente all'azienda di appartenenza del lavoratore, nel rispetto della normativa civilistica e contabile e previo esito positivo della verifica di regolarità della spesa sostenuta. Tale pagamento sarà erogato alla conclusione del corso e alla chiusura della rendicontazione entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di rendiconto del rimborso da parte dell'azienda, fatto salvo la correttezza e la completezza della documentazione probatoria richiesta dal presente Avviso.

b) Pagamento diretto al soggetto erogatore solo in caso di agenzia accreditata a FonTer

Il Fondo effettuerà il pagamento del voucher formativo direttamente al soggetto erogatore e assume impegno di spesa a favore del soggetto erogatore che ha sottoscritto il formulario.

L'impegno finanziario a favore del soggetto erogatore è comunque vincolato all'assegnazione ed effettiva utilizzazione del voucher formativo da parte del lavoratore/lavoratrice richiedente. In caso di revoca o rinuncia al buono formativo da parte del lavoratore, Fon.Ter provvederà contestualmente ad annullare l'impegno assunto nei confronti dell'soggetto erogatore. Il pagamento del voucher formativo sarà effettuato direttamente al soggetto erogatore del corso, nel rispetto della normativa civilistica e contabile e previo esito positivo della verifica di regolarità della spesa sostenuta e conseguente determinazione del finanziamento concesso, in un'unica soluzione a fine corso, a fronte di documentazione richiesta.

Importante: L'azienda di cui il lavoratore/trice è dipendente ha l'onere di comunicare alle Parti Sociali datoriali e sindacali Cgil, Cisl e Uil a livello regionale l'avvio del percorso formativo entro 2 giorni dall'avvio delle attività, utilizzando l'apposito modulo (*Allegato 1v*). Di tale comunicazione l'azienda deve rendere evidenza al Fondo nel momento di richiesta di rimborso del finanziamento ottenuto, pena la revoca del finanziamento stesso.

10.4 Verifica della documentazione presentata e determinazione della spesa ammessa a finanziamento

In ogni caso l'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

- ✓ DURC (*Documento Unico di Regolarità Contributiva*) dell'azienda di provenienza del lavoratore - laddove Fon.Ter non possa ottenerlo direttamente nel qual caso si dovranno fornire tutti i dati per la presentazione della relativa domanda,
- ✓ Modello_RF_Voucher da parte dell'azienda di provenienza del lavoratore richiedente (*Modello RF_Voucher e Allegato 1*),

- ✓ Dichiarazione rilasciata dal soggetto erogatore del corso del regolare svolgimento dello stesso nel pieno rispetto del presente Avviso;
- ✓ Documentazione inerente al mantenimento dei punteggi ottenuti in base alla Griglia di cui all'articolo 8 del presente Avviso;
- ✓ Attestato dell'effettiva frequenza del lavoratore per almeno il 70% delle ore previste, salvo casi di assenza superiori per ragioni oggettive e documentate, giudicate tali da Fon.Ter a proprio insindacabile giudizio (*assenze giustificate*), con copia conforme all'originale della scheda di frequenza prevista dall'Avviso sottoscritta dal soggetto erogatore della formazione, dall'allievo, dal docente e dal suo datore di lavoro,
- ✓ allegato, ove richiesto, copia conforme agli originali dei giustificativi delle assenze (*assenze giustificate*),
- ✓ allegato copia conforme all'originale dell'attestato di frequenza/attestazione competenze rilasciato dal soggetto erogatore la formazione,
- ✓ consegnata la documentazione sopra indicata da FonTer compresa la fattura emessa dal soggetto erogatore del corso e ove necessario, la copia conforme all'originale della documentazione amministrativa e contabile quietanzata, attestante l'avvenuto pagamento della stessa fattura emessa dal soggetto erogatore della formazione. FonTer considera ammissibili esclusivamente le modalità di pagamento con *(i) bonifico bancario* o con *(ii) assegno bancario*. Ogni altra modalità di pagamento non sarà presa in considerazione ai fini della erogazione del contributo,
- ✓ lettera di impegno in originale
- ✓ Allegato 1V.

L'attività formativa iniziata prima della data di notifica/atto di concessione del finanziamento del buono formativo può essere riconosciuta al verificarsi delle seguenti condizioni:

- che si tratti di attività formativa che ha inizio successivamente alla data di presentazione della domanda (fa fede la data di salvataggio del formulario in piattaforma);
- che l'azienda risulti aderente al Fondo prima dell'inizio del corso;
- che prima dell'inizio del corso il titolare del voucher comunichi al Fondo la data di avvio ed il calendario delle lezioni, il relativo orario e la sede;
- che la frequenza nel periodo antecedente la concessione del voucher sia attestata tramite firma congiunta dell'allievo e del docente, controfirmata dal legale rappresentante del soggetto erogatore del corso;

Resta inteso che nei confronti del richiedente che non risulti ammesso a finanziamento FonTer non assume alcun obbligo.

10.5 Non riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute

Ai fini del riconoscimento delle ore svolte e delle spese sostenute, il voucher formativo non verrà rimborsato e rimarrà a carico del richiedente in tutti i seguenti casi:

- in caso di frequenza al corso inferiore al 70% delle ore totali;
- in caso di mancanza di giustificazioni o cause oggettive e documentate che giustifichino le

assenze,

- in caso in cui non si verificano tutte le condizioni sopra previste, compresi i criteri di premialità, finalizzate alla determinazione della spesa ammessa a finanziamento.

10.6 Ulteriori vincoli

Il voucher formativo di cui al presente Avviso non può essere cumulato con altri finanziamenti, pubblici o anche provenienti da enti privati, per la frequenza alle stesse attività. Lo stesso soggetto destinatario del voucher (lavoratore/lavoratrice) può richiedere, a valere sul presente Avviso, un solo finanziamento.

Art. 11 Saldo del finanziamento

Fon.Ter si impegna a saldare la somma ammessa a finanziamento entro 90 giorni dalla presentazione della documentazione di cui all'art. 10.4 delle presenti procedure, verificatane la correttezza e la completezza.

Art.12 Revoca del finanziamento

FON.TER si riserva la possibilità di revocare in ogni momento i voucher formativi assegnati qualora, sulla base del monitoraggio (*controllo*) in itinere ed ex post:

- ✓ i requisiti di ammissibilità autocertificati dal richiedente non sussistano,
- ✓ la frequenza risulti inferiore al 70% delle ore previste nel percorso formativo da parte del beneficiario,
- ✓ la condizione lavorativa del soggetto beneficiario sia mutata (*dimissioni volontarie/involontarie*),
- ✓ l'azienda revochi l'adesione a FonTer nel periodo di utilizzo del buono formativo, ovvero dalla data di presentazione della domanda di finanziamento sino alla scadenza del 30° giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione prevista per la richiesta di rimborso dell'attività formativa svolta,
- ✓ l'azienda non risulti aderenti a FonTer prima dell'inizio del corso
- ✓ non vengano inviate a FonTer tempestivamente e correttamente la documentazione e/o le comunicazioni e/o dichiarazioni ulteriori richieste nel presente Avviso o nei documenti correlati.

Art. 13 Tutela della privacy

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, nonché del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, nell'ambito della raccolta delle informazioni relative ai PFI, FonTer è il Titolare del trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa. I dati personali di contatto sono trattati per finalità connesse e strumentali alla raccolta di informazioni contrattuali e precontrattuali, e per l'esecuzione del rapporto contrattuale e/o di collaborazione, nonché per finalità connesse alla gestione delle relative obbligazioni (es. contabili e /o fiscali) e per compiti di natura tecnico-organizzativa. Le basi di legittimità di queste attività di trattamento possono includere la necessità contrattuale o le misure precontrattuali, ma anche elaborazioni, controlli e verifiche necessarie per l'adempimento di disposizioni derivanti da obblighi di legge. Altre attività, come il controllo della realizzazione del progetto formativo, o del servizio/prodotto, la gestione dei sistemi di elaborazione elettronica, o delle comunicazioni inerenti il rapporto contrattualizzato o in via di perfezionamento, possono essere fondate sul presupposto del legittimo

interesse del Titolare del trattamento. Il trattamento delle informazioni sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, e della tutela dei diritti della riservatezza, e verrà eseguito con strumenti manuali, cartacei e automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. Per ogni ulteriore informazione, si fa rinvio all'informativa pubblicata sul sito www.fonter.it. Per ogni questione inerente le tematiche di protezione dei dati personali, è possibile contattare il responsabile della protezione dei dati personali o Data Protection Officer – DPO: *Avv. Raoul Barsanti*, Fon.Ter. Via Vittorio Emanuele Orlando, 83 - 00187 Roma, e-mail: privacy.dpo@fonter.it

Art. 14 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione) possono essere sottoposte a controlli e verifiche da parte di Fon.Ter secondo le modalità e le condizioni previste dalla normativa vigente ed in particolare secondo le modalità e le condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000. È disposta la decadenza dal beneficio del Voucher formativo qualora dai controlli effettuati ai sensi DPR 445/2000 emerga la non veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia di false dichiarazioni.

Art. 15. Monitoraggio e controllo delle attività

L'attività formativa finanziata da FonTer è soggetta a controlli. Tali controlli saranno effettuati con la finalità di verificare lo stato di realizzazione dell'attività formativa e il suo regolare svolgimento. I controlli saranno effettuati secondo quanto previsto dal Fondo e nel rispetto del Decreto Legislativo n.196/03 come modificato dal Decreto Legislativo n.101/2008.

Il Fondo potrà procedere alle verifiche in itinere con personale proprio o attraverso personale esterno/società incaricata dal fondo. in caso di formazione on line l'ente attuatore comunicherà al fondo il link, le credenziali di accesso, il calendario dettagliato delle lezioni e il nominativo del docente al seguente indirizzo Vigilanza@fonter.it e formazione@fonter.it entro le 48 ore primo lo svolgimento delle lezioni. contattare i lavoratori che hanno usufruito del Voucher e l'azienda di appartenenza, al fine di raccogliere informazioni sulla qualità della formazione erogata e più in generale sugli aspetti organizzativi e logistici.

Il soggetto erogatore si impegna a consentire l'eventuale accesso all'aula, anche virtuale, nella quale si tengono i corsi oggetto di finanziamento, a personale di Fon.Ter e/o da esso delegato, al fine di effettuare visite in itinere sull'effettivo svolgimento del PFI secondo le modalità indicate nella domanda di ammissione al finanziamento. L'eventuale verifica in itinere sarà svolta in modo da non arrecare disturbo all'attività formativa e nel minor tempo possibile.

Art. 16. Comunicazioni ufficiali

Tutte le comunicazioni destinate ad una pluralità di Enti di Formazione e/o di Aziende Beneficarie e/o di Soggetti Beneficiari verranno effettuate mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo (www.fonter.it) sia nella Sezione "Notizie" sia alla pagina dell'Avviso di riferimento. Tutte le comunicazioni dirette a destinatari specificamente individuati avverranno secondo le modalità specificate nelle presenti Procedure. Si raccomanda, pertanto, a tutti i soggetti interessati al presente Avviso di monitorare costantemente il citato sito istituzionale del Fondo al fine di essere sempre aggiornati circa le comunicazioni e gli eventuali chiarimenti forniti da FonTer.

Appendice 1 Linee Guida FAD



Linee Guida
Formazione a Distanza

Appendice 2 Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244

➤ Decreto Legge 30 dicembre 2016, n.244



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede che, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001 e del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002 sopra citati, è stato realizzato presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema informativo denominato Banca Dati Anagrafica delle agevolazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO, altresì, il comma 6 del predetto articolo 52, che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 52, comma 6, nelle more dell'entrata in funzione del predetto Registro, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTA la circolare 1° luglio 2016, n. 62871 del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante aggiornamento delle modalità tecniche, rese note ai sensi dell'articolo 3 del citato D.M. 18 ottobre 2002, per la trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese;

VISTO, in particolare, il punto 1 della predetta circolare, ai sensi del quale la medesima circolare descrive, nelle more dell'adozione del predetto regolamento, le modalità di trasmissione delle informazioni ad una nuova versione profondamente reingegnerizzata della banca dati istituita ai sensi della citata legge n. 57/2001, realizzata nella prospettiva di anticipare i servizi offerti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato;

VISTO l'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, che autorizza il Ministro dell'agricoltura e delle foreste all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale, ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 31 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 21 novembre 2000, recante regole tecniche per il protocollo informatico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei, che prevede che, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, ciascuno Stato membro elabora un Accordo di partenariato con il coinvolgimento dei partner in linea con l'approccio della *governance* a più livelli, che definisce la strategia e le priorità di tale Stato membro nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente delle risorse ed è sottoposto all'approvazione della Commissione europea in seguito a valutazione e dialogo con lo Stato membro interessato;

VISTO, in particolare, l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del predetto regolamento (UE) n. 1303/2013, che include tra i contenuti dell'Accordo di partenariato una sintesi della valutazione dell'adempimento delle condizionalità *ex ante* applicabili a livello nazionale ai sensi dell'articolo 19 e dell'allegato XI e, ove le condizionalità *ex ante* applicabili non siano ottemperate, delle azioni da adottare, degli organismi responsabili e delle tempistiche di attuazione di tali azioni;

VISTO l'Accordo di partenariato con l'Italia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 29 ottobre 2014;

VISTA, in particolare, la Sezione 2 dell'Accordo di partenariato con l'Italia, che alla tavola 11B, punto B5, indica come parzialmente soddisfatta la condizionalità *ex ante* generale "Aiuti di Stato", e alla tavola 13, punto B5, individua le azioni da porre in essere al fine di soddisfare la predetta condizionalità, con i relativi organismi responsabili e le relative tempistiche;

VISTO il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

VISTO il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;

VISTA la comunicazione della Commissione 2014/C 198/02 sulla trasparenza, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea C 198 del 27 giugno 2014;

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, relativo all'applicazione degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali;

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 248 del 24 settembre 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 16, relativo agli aiuti illegali da recuperare ai sensi di una decisione di recupero della Commissione europea;

CONSIDERATA la necessità di aggiornare la disciplina del sopra citato decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, al fine di ridefinire le modalità di trasmissione delle informazioni e di precisare i servizi resi disponibili dalla citata Banca Dati Anagrafica reingegnerizzata alla luce degli impegni assunti nel predetto contesto dell'Accordo di partenariato 2014-2020;

DECRETA:

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “*BDA*”: la Banca Dati Anagrafica delle agevolazioni realizzata presso il Ministero dello sviluppo economico per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001 e del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002;
- b) “*SIAN*”: il Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito del quale è costituito anche il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura;
- c) “*IPA*”: l'Indice delle pubbliche amministrazioni, istituito a partire dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2000, realizzato e gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, costituente, tra l'altro, archivio informatico degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi;
- d) “*aiuti di Stato*”: qualsiasi misura che risponda a tutti i criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- e) “*aiuti de minimis*”: gli aiuti «de minimis» come definiti dall'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- f) “*Referente per gli adempimenti*”: il referente individuato dall'amministrazione titolare di *aiuti di Stato* e di *aiuti de minimis* e comunicato in fase di accreditamento alla *BDA*.

Art. 2

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto definisce le nuove modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla vigente normativa, individuando le funzioni e i servizi svolti dalla *BDA*, come risultanti a seguito del processo di reingegnerizzazione di cui in premessa.

2. Le funzioni e i servizi svolti dalla *BDA*, come individuati dal presente decreto, anticipano alcune delle funzionalità del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge n. 234/2012 e successive modifiche e integrazioni, in modo da assolvere ai pertinenti impegni, da soddisfare entro il 31 dicembre 2016, assunti dal Governo italiano in sede di Accordo di partenariato 2014-2020 con riferimento alla condizionalità *ex ante* generale "Aiuti di Stato".

Art. 3

(Servizi resi disponibili dalla BDA reingegnerizzata)

1. La *BDA* reingegnerizzata è resa disponibile su un portale dedicato ed è strutturata:

- a) in un'area pubblica, accessibile a chiunque senza restrizioni e senza necessità di autenticazione;
- b) in un'area riservata, con accesso consentito alle amministrazioni titolari di *aiuti di Stato* e di *aiuti de minimis*, nonché ai soggetti pubblici e privati che gestiscono i predetti aiuti, tramite credenziali informatiche, previamente rilasciate in esito ad una specifica procedura di accreditamento.

2. L'area pubblica di cui al comma 1, lettera a), è articolata in varie sezioni comprensive almeno dei seguenti servizi:

- a) informativa su *workshop* e seminari previsti a livello centrale e regionale sul funzionamento del sistema informativo, con indicazione degli incontri a livello nazionale e regionale e supporto per la partecipazione alle sezioni informative, anche a distanza;
- b) informativa sulle azioni di supporto e accompagnamento all'utilizzo della *BDA* ulteriori rispetto a quelle di cui alla lettera a), ivi incluse l'indicazione delle modalità per la richiesta da parte dei soggetti di cui al comma 1, lettera b), di supporto tecnico a distanza per la corretta alimentazione del sistema;
- c) pubblicazione dei dati per finalità di trasparenza, raccolti in una sezione dedicata, nella quale sono rese pubbliche e accessibili, anche per il tramite di funzioni di ricerca avanzate, le informazioni sugli *aiuti di Stato* e gli *aiuti de minimis* registrati. A decorrere dal 1° luglio 2016, le predette informazioni sono in linea con le previsioni normative relative alla trasparenza in ambito europeo di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014 e alla comunicazione della Commissione 2014/C 198/02 sulla trasparenza pubblicata il 27 giugno 2014 e consentono di adempiere agli obblighi di trasparenza definiti dagli atti predetti.

3. L'area riservata di cui al comma 1, lettera b), è articolata in varie sezioni comprensive almeno dei seguenti servizi:

- a) accreditamento delle amministrazioni titolari di *aiuti di Stato* e, tramite il *Referente per gli adempimenti* comunicato da ciascuna delle predette amministrazioni, accreditamento degli altri soggetti di cui al comma 1, lettera b);
- b) registrazione delle informazioni relative alle misure di aiuto alle imprese, con rilascio di un codice identificativo della misura;
- c) registrazione degli aiuti individuali, comprensiva delle informazioni necessarie per la verifica del rispetto dei massimali «de minimis» e del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e europea, con rilascio di un codice identificativo dell'aiuto. Ai predetti fini, la registrazione è compiuta tempestivamente dai soggetti di cui al comma 1, lettera b), con riferimento agli aiuti concessi;
- d) aggiornamento dei dati registrati in caso di relativa variazione;

- e) consultazione, implementazione e aggiornamento della lista dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero della Commissione europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015;
- f) visure e verifiche sul cumulo degli aiuti e sulle condizioni delle imprese beneficiarie, anche in riferimento allo *status* di imprese in difficoltà e alle dimensioni delle imprese.

Art. 4

(Integrazione e interoperabilità applicativa della BDA con altre banche di dati)

1. La *BDA* reingegnerizzata consente l'interoperabilità e la cooperazione applicativa con altri sistemi informativi.

2. In sede di prima applicazione, l'interoperabilità di cui al comma 1 è instaurata, in particolare, con:

- a) il *SIAN*, rispetto al quale l'interoperabilità è volta a consentire che gli aiuti concessi nel settore agricolo e forestale e nel settore della pesca siano considerati ai fini delle verifiche di cui all'articolo 5. In fase di avvio della cooperazione, l'interoperabilità opera in via sperimentale limitatamente al settore agricolo e forestale, al fine dell'individuazione degli adeguamenti tecnici necessari alla piena comunicazione e allo scambio di dati tra i sistemi;
- b) il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
- c) l'*IPA*, ai fini dell'efficientamento del servizio di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), di accreditamento delle amministrazioni alla *BDA*, attraverso l'acquisizione automatica delle anagrafiche delle amministrazioni interessate.

Art. 5

(Verifiche sul cumulo degli aiuti e sulle condizioni dell'impresa beneficiaria)

1. Con riferimento alla verifica del cumulo degli aiuti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera f), la *BDA*, su richiesta del soggetto gestore accreditato, fornisce servizi di visure e verifiche attestanti gli aiuti già concessi e registrati, con i quali, in particolare:

a) nel caso delle verifiche relative ad aiuti in regime «de minimis», è operato il calcolo del massimale di aiuto concedibile avuto riguardo per gli *aiuti de minimis* concessi all'impresa unica interessata, come definita nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti;

b) nel caso delle verifiche relative ad *aiuti di Stato* diversi da quelli di cui alla lettera a), è estratto l'elenco degli aiuti concessi all'impresa interessata, identificata dal codice fiscale, sulla stessa tipologia di costo ammissibile, al fine di supportare le verifiche sul rischio di cumulo delle agevolazioni.

2. Con riferimento alle verifiche sulle condizioni delle imprese di cui al medesimo articolo 3, comma 3, lettera f), le relative informazioni sono fornite attraverso l'interoperabilità con il Registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio. In sede di prima applicazione, detta interoperabilità è funzionale all'erogazione in *back-office* dei predetti servizi, in vista della completa successiva automatizzazione.

Art. 6

(Modalità di trasmissione delle informazioni. Rinvio)

1. Le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 3 sono indicate nella circolare 1° luglio 2016, n. 62871 del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e nelle relative guide operative, pubblicate sul sito web della *BDA*.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234/2012, le modalità di trasmissione delle informazioni e di verifica previste dal presente decreto si applicano fino alla data di entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al medesimo articolo 52, comma 7, della legge precitata.

2. Il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002 è abrogato dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Firmato Calenda



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO l'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede che, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 57/2001 e del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002 sopra citati, è stato realizzato presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema informativo denominato Banca Dati Anagrafica delle agevolazioni;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO, in particolare, l'articolo 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato";

VISTO, altresì, il comma 6 del predetto articolo 52, che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che, ai sensi del medesimo articolo 52, comma 6, nelle more dell'entrata in funzione del predetto Registro, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTA la circolare 1° luglio 2016, n. 62871 del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante aggiornamento delle modalità tecniche, rese note ai sensi dell'articolo 3 del citato D.M. 18 ottobre 2002, per la trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese;

Art. 6

(Modalità di trasmissione delle informazioni. Rinvio)

1. Le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 3 sono indicate nella circolare 1° luglio 2016, n. 62871 del Direttore generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e nelle relative guide operative, pubblicate sul sito web della *BDA*.

Art. 7

(Disposizioni finali)

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della L. n. 234/2012, le modalità di trasmissione delle informazioni e di verifica previste dal presente decreto si applicano fino alla data di entrata in funzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al medesimo articolo 52, comma 7, della legge precitata.

2. Il decreto del Ministro delle attività produttive del 18 ottobre 2002 è abrogato dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Firmato Calenda